

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Dall'anno 2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - riportati nella «Tabella» di cui all'allegato A del decreto ministeriale 3 aprile 2015 - ai fini della pubblicazione nel sito Internet www.finanze.it, mediante il loro inserimento in apposita applicazione che, previa abilitazione, è resa disponibile nell'Area riservata del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismo-fiscale.gov.it.

2. Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reinseriscono i suddetti dati entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi.

3. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei dati inseriti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel sito www.finanze.it, entro 7 giorni lavorativi successivi alla data del loro inserimento.

4. Il mancato inserimento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF entro i termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

Art. 2.

Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le Regioni per le quali si applicano gli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario, di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e/o all'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la regione interessata reinserisce i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), entro 30 giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.

Art. 3.

Norme finali

1. La procedura di trasmissione dei dati cui all'art. 1 del presente decreto è sostitutiva di quella indicata nell'art. 1 del decreto ministeriale 3 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2015

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

15A09521

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 2015.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali.

II CAPO DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI


Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Visto il comma 3, dell'articolo 18-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Visto il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle regioni e delle province autonome e degli enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, recante i criteri per la definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;



Visto il comma 1, dell'articolo 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»;

Visto il comma 4, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto.

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 25 novembre 2015;

Decreta:

Articolo unico

Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali

1. Gli enti locali adottano il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione.

2. Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria adottano il Piano di cui al comma 1 secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione.

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.

4. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.

5. Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2015

Il capo dipartimento: BELGIORNO

AVVERTENZA:

Si omettono gli allegati che possono essere consultati sul sito del Ministero dell'interno – Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale e sul sito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Arconet.

15A09672

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

DECRETO 10 dicembre 2015.

Schemi di budget economico e budget degli investimenti.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33, 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'art. 5, comma 4, lettera a);

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, "Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e dell'art. 5, comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e l'art. 2 "Principi contabili e schemi di bilancio";

Visto inoltre l'art. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 18/2012 con cui si dispone che "ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio d'esercizio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19, "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università";

Visto in particolare l'art. 3, comma 6, del predetto decreto 14 gennaio 2014, n. 19, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), la definizione degli schemi

